



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

### Comunicato Ufficiale n. 07/GST del 25 ottobre 2023

#### GIUDICE SPORTIVO

#### GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

##### GARE DEL 14/10/2023

##### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

###### **Gara del 14/10/2023 LACCO AMENO 2013 - QUALIANO CALCIO FC**

Il Sostituto Giudice Sportivo avv. Marco Cardito letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposti dalla società Qualiano Calcio FC con i quali essa società ha lamentato la irregolare posizione sia ai fini del tesseramento dei calciatori della società Lacco Ameno Fermo Davide (nato il 22/11/1993); la società reclamata ritualmente evocata non ha presentato memorie difensive; esperiti gli opportuni accertamenti presso l'ufficio tesseramenti di questo C.R. Campania è emerso che il calciatore in parola risulta regolarmente tesserato in favore della società Lacco Ameno 2013 a far data dal 14/10/2023 e pertanto sotto tale profilo il reclamo si palesa infondato; PQM dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle società ai sensi del' art.67 comma 6 delibera di rigettare il reclamo e per l'effetto di confermare il punteggio acquisito sul terreno di giuoco di 1/1; conferma i provvedimenti disciplinari già assunti e pubblicati nel relativo C.U.; dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale**

**Avv. Marco Cardito**

#### GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

##### GARE DEL 14/10/2023

##### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

###### **Gara del 14/10/2023 SANTA TECLA CALCIO 2019 – RICIGLIANO**

Il sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla Società Ricigliano con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe indicata per aver la società reclamata, Santa Tecla Calcio, inserito in distinta e impiegato in campo un calciatore in posizione irregolare ai fini del tesseramento, il Sig. Condolucci Fabio (nato il 26.10.1994); ritualmente evocata, la reclamata ha presentato controdeduzioni con cui ha contestato l'avverso dedotto, rappresentando di aver commesso un mero errore di compilazione della distinta di gara, intendendo inserire il calciatore Condolucci Eugenio (nato il 05.08.1993), che ha effettivamente preso parte alla gara; a supporto, la reclamata ha allegato il documento di identità di entrambi i calciatori Fabio ed Eugenio Condolucci; esperiti i necessari accertamenti, sentito a chiarimenti il DDG, esaminata la documentazione prodotta nonché il referto di gara, si osserva che trattasi, effettivamente, di un errore di compilazione della distinta; il DDG, infatti, ha riconosciuto il , ha riconosciuto il Sig. Condolucci Eugenio che è regolarmente tesserato con la società reclamata e che ha preso parte alla gara in posizione, dunque, regolare; P.Q.M. si dispone il rigetto del reclamo; nondimeno, attesa la peculiarità della questione e considerato che l'impugnativa è stata originata dal mero errore materiale della reclamata, sussistono giusti motivi per disporre la restituzione del contributo di accesso alla giustizia sportiva; ancora, attesa l'errata compilazione della distinta, è irrogata l'ammenda di euro 50,00 alla Società Santa Tecla Calcio, omologa il punteggio acquisito sul terreno di giuoco di 2/1 in favore della reclamata.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale**

**Avv. Marco Cardito**

## GARE DEL 21/10/2023

### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

#### Gara del 21/10/2023 CLUB SERRE CALCIO - SUPERSANTOS F.C.

Il Sostituto Giudice Sportivo Avv. Marco Cardito, , letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Supersantos con il quale la stessa richiede l'applicazione dell'art. 55 NOIF (cause di forza maggiore) richiedendo la ripetizione della gara, comunicando la propria impossibilità di raggiungere l'impianto per la gara oggetto di reclamo in quanto le condizioni meteo provocavano ingenti danni sul tutto il territorio, danneggiando così i mezzi di trasporto noleggiati per raggiungere l'impianto su cui si sarebbe dovuta disputare la gara. A sostegno di ciò allegava al presente reclamo attestazione della stazione Carabinieri (comunicata a mezzo PEC) che rilevava l'impossibilità di procedere in sicurezza in direzione del Comune ove si sarebbe dovuta disputare la gara; esperiti gli opportuni accertamenti ex-officio, ritenuta valida la documentazione allegata, questo Sostituto Giudice Sportivo delibera in applicazione dell'art.55NOIF la ripetizione della gara trasmettendo gli atti alla segreteria di questo C.R. Campania per i consecutivi adempimenti, nulla dispone in merito al contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale**

**Avv. Marco Cardito**

## GARE DEL 14/10/2023

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### SOCIETA'

#### AMMENDA

Euro 50,00 SANTA TECLA CALCIO 2019

## GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

### GARE DEL 15/10/2023

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

#### Gara del 15/10/2023 BOYS NAPOLI - SS ERCOLANESE 1924

Il Giudice Sportivo avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla società SS Ercolanese 1924 con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe indicata per aver la società Boys Napoli violato l'art.21 CGS, avendo inserito in distinta di gara ed impiegato in campo due calciatori (Tarantino Giuseppe nato il 12.01.2007 e Piccoli Antonio nato il 03.01.2007) in posizione irregolare ai fini disciplinari; ritualmente evocata la reclamata non ha presentato memorie difensive; espletata l'istruttoria esaminati gli atti e i documenti il reclamo si palesa fondato; i calciatore in parola infatti sono stati squalificati per n.1 gare effettive giusta c.u.237 L.N.D./D.P. Napoli del 27.06.2023 pag.1924, nell'ultima gara ufficiale del campionato disputata per la società Boys Napoli; in seguito la società Boys Napoli non ha partecipato al campionato Under 16 né Provinciale né Regionale, la prima gara ufficiale utile dunque per scontare la squalifica in atto è quella oggetto di reclamo; risulta pertanto evidente la violazione dell'art.21 CGS comma 7 poiché i calciatori, squalificati, non avevano titolo a partecipare alla gara, dovendo scontare la propria squalifica ai sensi del precitato articolo "per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o categoria di appartenenza"; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle parti interessate, ai sensi dell'art.67 comma 6 CGS, delibera in accoglimento del reclamo di infliggere alla società Boys Napoli per quanto innanzi la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3 in favore della reclamante; l'ammenda di euro 150,00;l'inibizione al dirigente accompagnatore sig. Domenico Clemente fino al 02.11.2023; ai calciatori in parola la squalifica di una gara effettiva da aggiungersi a quella ancora da scontare; nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale**

**Avv. Marco Cardito**

## **GARE DEL 16/10/2023**

### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

#### **Gara del 16/10/2023 DE LUCIA - REAL ACERRANA 1926**

Il sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla Società Real Acerrana 1926 con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe indicata per aver la Società reclamata, De Lucia, inserito in distinta e impiegato in gara due calciatori (Castello Giovanni, nato il 21.09.2005 e D Ancicco Gennaro, nato il 09.05.2006) in posizione irregolare agli effetti disciplinari; ritualmente evocata la reclamata ha presentato controdeduzioni con cui ha rappresentato che i calciatori erano stati squalificati in partite di coppa e, pertanto, in tale competizione avrebbero dovuto scontare la squalifica; il reclamo è infondato. Esperiti i necessari accertamenti, letti i relativi comunicati ufficiali, è emerso quanto segue: a) la Società De Lucia si è iscritta alla competizione denominata Coppa Regionale Under19, non essendosi qualificata per la fase regionale U19 (cfr. CU n. 134 del 21.03.2023 e ss.); b) la Società De Lucia ha partecipato esclusivamente alla competizione denominata Coppa Regionale Under 19, non essendosi qualificata per la fase regionale U19 (cfr. CU n. 134 del 21.03.2023 e ss.); c) la Società De Lucia ha partecipato esclusivamente alla competizione denominata Coppa Regionale Under 19, nel corso della quale sono stati squalificati i calciatori in parola, Castello Giovanni per n. 2 gare effettive e D Ancicco per una gara effettiva (cfr. CU n. 162 del 18.05.2023); c) erroneamente, le precitate squalifiche sono state inserite nella sezione del CU dedicato alla competizione relativa alla fase finale Regionale U19 e non in quella relativa alla Coppa; ne deriva che il reclamo è infondato, non trattandosi di squalifiche relative alla fase del campionato ma di squalifiche relative alla coppa che vanno, per tal via, scontate esclusivamente in questa competizione; pertanto i calciatori sono in posizione regolare ai fini disciplinari P.Q.M. rigetta il reclamo e omologa, per l'effetto, il punteggio conseguito sul TDG di 5/0 in favore della reclamata; sussistono ragionevoli e particolari motivi, attesa la natura della questione trattata, per l'effetto, il punteggio conseguito sul TDG di 5/0 in favore della reclamata; sussistono ragionevoli e particolari motivi, attesa la natura della questione trattata, per disporre l'integrale restituzione del contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale**

**Avv. Marco Cardito**

#### **Gara del 16/10/2023 CITTA DI TORRE DEL GRECO - SAVOIA 1908 S.S.D. A.R.L.**

Il Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla società Citta di Torre del Greco in relazione alla gara in epigrafe; rilevato che la reclamante, in sede di preannuncio, non ha depositato l'attestazione del pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva, come previsto dall'art. 67 CGS, richiedendo l'addebito del predetto contributo sul proprio conto, come previsto dall'art. 48 C.G.S. (cfr. in terminis, da ultimo, il C.U. FIGC LND di questo C.R. Campania, GST n. 21 del 30.01.2020 e GST n.22 del 22/6/2020); rilevato che dall'attività istruttoria è emerso che il conto della reclamante non è capiente e quindi essa si trova nell'impossibilità di richiedere l'addebito P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art.67 CGS, dichiara il reclamo inammissibile e, per l'effetto, omologa il risultato conseguito sul campo di 2/6 In favore della reclamata, conferma i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo C.U.; dispone trattarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale**

**Avv. Marco Cardito**

## **GARE DEL 21/10/2023**

### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

#### **Gara del 21/10/2023 SS ERCOLANESE 1924 – ANACAPRI**

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposti dalla Società Anacapri, con cui la stessa ha chiesto l'applicazione dell'art.55 NOIF(cause di forza maggiore) per non aver preso parte alla gara in epigrafe a causa delle condizioni meteomarine che le impedivano la partenza da Capri; ha prodotto a sostegno della propria tesi documentazione rilasciata dall'ufficio Circondariale Marittimo di Capri il quale attestava che non vi sarebbero state corse utili da poter consentire l'arrivo per la disputa della gara. Il reclamo è fondato atteso che è stata fornita prova della sussistenza della causa di forza maggiore; PQM, DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto di rimandare gli atti alla segreteria di questo C.R. Campania per fissare nuova data per la disputa dell'incontro, ordina la restituzione, se versato del contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale**

**Avv. Marco Cardito**

# GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE

**GARE DEL 15/10/2023**

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

## **Gara del 15/10/2023 ASAD PEGASO - A.S.D. DOLPHINS AGROPOLI**

Il sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla Società ASAD Pegaso con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe indicata per aver la Società reclamata, Dolphins Agropoli, inserito in distinta e impiegato in gara due calciatrici in posizione irregolare ai fini del tesseramento (segnatamente, Migneco Alessandra, nata il 15.10.2004 e Grecu Diana Cristina, nata il 08.04.1999) e un assistente di parte (Basile Mario); ritualmente evocata, la reclamata ha presentato articolate controdeduzioni con cui ha eccepito: a) in rito, l'inammissibilità del reclamo per aver la ASAD Pegaso individuato quale reclamata la Società Dolphins Agropoli e non l'US Agropoli; b) nel merito, l'infondatezza dell'impugnativa atteso che i soggetti in parola sarebbero tutti tesserati in favore della reclamata; effettuati i necessari accertamenti, è opportuno, preliminarmente, esaminare l'eccezione in rito sollevata dalla reclamata. La doglianza è infondata. Infatti, emerge dal referto dell'arbitro (che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata) che la gara si è disputata fra ASAD Pegaso e Dolphins Agropoli. Il reclamo, dunque, è stato correttamente indirizzato a quest'ultima. Sul punto, non può che rilevarsi la contraddittorietà della censura prospettata dalla reclamata, specie se si tiene presente che, nella successiva difesa nel merito, essa ammette che trattasi di propri calciatori (rappresentando di aver provveduto al loro tesseramento) e non dell'US Agropoli, il cui ruolo e la cui posizione, nel presente giudizio, a questo punto, appare francamente oscura; nel merito, il reclamo è fondato. Se, infatti, risulta dimostrato l'avvenuto deposito della domanda di tesseramento, da parte della reclamata Dolphins Agropoli, per le calciatrici Migneco e Grecu, lo stesso non può dirsi dell'assistente di parte Sig. Basile Marco che, in difetto di prova (il cui onere incombe ei qui dicit, ex art. 2697 c.c. e, quindi, sulla reclamata), deve ritenersi in posizione irregolare agli effetti del tesseramento, con le conseguenze previste dall'art. 10 CGS; P.Q.M.

accoglie il reclamo e, per l'effetto, infligge la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della ASAD Pegaso; infligge, inoltre, alla Società Dolphins Agropoli l'ammenda di euro 100,00; infligge all'Assistente di parte Sig. Basile Mario, la squalifica fino al 02.11.2023, nulla dispone in merito al contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
Avv. Marco Cardito**

## **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **SOCIETA'**

#### **PERDITA DELLA GARA:**

A.S.D. DOLPHINS AGROPOLI

#### **AMMENDA**

Euro 100,00 A.S.D. DOLPHINS AGROPOLI

#### **ASSISTENTE ARBITRO**

#### **SQUALIFICA FINO AL 2/11/2023**

BASILE MARCO

(A.S.D. DOLPHINS AGROPOLI)

**Publicato in NAPOLI il 25 ottobre 2023**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**